

CAMB/2026/47 del 17/07/2026

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF.

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CAMB/2026/47

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno venerdì 17 luglio 2026 alle ore 10:00, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-705;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

viste inoltre:

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento

biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione dell'Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif";
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante "Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024" (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante "ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative";
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM, recante "Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 e del parametro beta asset per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas";
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)";
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";

vista la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57 del 02/12/2025, recante "criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3). Aggiornamento per gli anni 2026 e 2027";

premesso che il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti urbani (SGR) nel territorio dei comuni ricadenti nella provincia di Piacenza è attualmente gestito da Iren Ambiente Piacenza s.r.l. [nel seguito del presente atto indicato come "gestore"] in base al Contratto di

servizio decorrente dal 01/01/2023 con scadenza al 31/12/2037;

richiamato che ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito, sentiti i rispettivi Consigli Locali;

dato atto che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, come previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come valori massimi da verificare prevedendo eventuali detrazioni alle entrate tariffarie da MTR-3 quando il corrispettivo contrattuale è inferiore;

dato atto che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione, per il quale ATERSIR è Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'art. 1 del MTR-3, opera il Gestore Iren Ambiente Piacenza s.r.l. che svolge il servizio integrato, mentre i comuni di Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Caorso, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Pianello Val Tidone, Ponte dell'Olio, Pontenure, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, sono soggetto gestore dell'attività di gestione del tributo e di residue attività operative;

richiamate:

- la nota PG/AT/2025/0006898 del 15/07/2025 indirizzata a tutti i gestori del Servizio Rifiuti dei bacini dell'Emilia-Romagna recante le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2025/2026 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposita riunione telematica svolta in data 24/07/2025, che prevedono l'utilizzo della piattaforma telematica SII approntata anche a tale scopo da parte dell'Agenzia;
- la nota PG/AT/2025/0007327 del 28/07/2025 indirizzata a tutti i gestori del Servizio Rifiuti dell'Emilia-Romagna recante: "Raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2025/2026 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani - MTR3";

considerate:

- la nota PG/AT/2025/0008642 del 11/09/2025 indirizzata ai gestori del Servizio Rifiuti



recante le ipotesi di aggiornamento delle modalità di calcolo dei parametri e coefficienti di competenza dell'ETC previsti dal metodo rifiuti MTR-3, con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni e proposte da parte dei gestori stessi, nell'ottica di concertazione tra le parti promossa dalla regolazione ARERA;

- la riunione telematica svolta in data 13/11/2025, con cui sono stati presentati ai gestori gli esiti di tale attività, finalizzata alla presentazione della proposta in Consiglio d'Ambito;
- la nota PG/AT/2025/11130 del 14/11/2025 indirizzata al gestore, recante la richiesta di dati per i macro-indicatori R1 e R2, propedeutica all'aggiornamento dei parametri di competenza dell'ETC;
- la risposta pervenuta dal gestore sulla piattaforma SII, contenente i dati per i macro-indicatori R1 e R2;
- la nota PG/AT2026/928 del 30/01/2026 con cui ATERSIR ha fornito al gestore riscontro in merito alle risultanze finali relative ai macro-indicatori R1 e R2, da considerare ai fini del calcolo di taluni parametri di competenza dell'ETC nel MTR-3;

richiamate:

- la nota PG/AT/2025/0007537 del 01/08/2025 indirizzata a tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna recante: "Raccolta dati comunali e documenti necessari alle predisposizioni dei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2026/29", facente riferimento all'utilizzo della citata piattaforma telematica SII anche per la presentazione e validazione dei dati comunali, secondo le modalità presentate ai Comuni con un apposito webinar in data 25/06/2025;
- la documentazione fornita dai comuni interessati sulla piattaforma SII, contenente i dati di rispettiva competenza propedeutici alla predisposizione del PEF grezzo, conservati nella piattaforma e protocollati agli atti di ATERSIR;
- la relazione di validazione dei dati comunali dei bacini tariffari dei Comuni ricadenti nella Provincia di Piacenza, operata dall'ETC anche a seguito di contraddittorio informale tra le parti, conservata sulla piattaforma SII e protocollata agli atti di ATERSIR;

richiamate inoltre:

- la nota PG/AT/0001222 del 06/02/2026 indirizzata a tutti i Gestori dell'Emilia-Romagna recante "Indicazioni relative alla trasmissione dei PEF "grezzi" per gli anni 2026/29 del Servizio Rifiuti Urbani relativi ai bacini tariffari gestiti, ai fini della determinazione delle Entrate Tariffarie ai sensi del MTR-3";
- la documentazione fornita dal gestore attraverso la piattaforma SII e tramite questa conservata agli atti di ATERSIR, necessaria alle attività di verifica e validazione dei dati

e dei documenti propedeutici alla predisposizione dei PEF grezzi del servizio rifiuti, oggetto di numerose proficue interlocuzioni e contraddittorio informale svoltisi tra il gestore e l'ETC;

- la nota PG/AT/2026/3537 del 23/03/2026, con cui ATERSIR:
 - ha notificato al gestore la positiva conclusione della validazione svolta, i cui esiti, raccolti in apposita relazione, sono stati messi a disposizione del gestore tramite la piattaforma SII;
 - ha comunicato al gestore i valori dei parametri e indicatori di competenza dell'ETC per il bacino tariffario di riferimento, calcolati ai sensi della citata deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57/2025, messi a disposizione del gestore attraverso l'apposita funzione di reportistica della piattaforma SII;
 - ha messo a disposizione del gestore, sempre attraverso la reportistica della piattaforma SII, i dati validati da ATERSIR relativi ai bacini tariffari interessati;
- la proposta di PEF grezzo del servizio rifiuti per il bacino gestionale costituito dai comuni ricadenti nella provincia di Piacenza, predisposta dal gestore Iren Ambiente Piacenza s.r.l., caricata e conservata sulla piattaforma SII, relativa al periodo regolatorio 2026/2029;

considerato che la proposta di PEF grezzo è stata oggetto di confronto con i Comuni interessati ed è stata verificata da parte della struttura tecnica di ATERSIR, avendo a riferimento:

- la coerenza con i dati di bilancio presentati da gestore e Comuni, oggetto di apposite validazioni da parte dell'ETC;
- la correttezza delle componenti di congruaggio metodologico previste per il terzo periodo regolatorio, in particolare le componenti obbligatorie RC_{IMP} , RC_{FATT} , $RC\Delta(T-T_{max})_{pre}$, la componente facoltativa RCI_{25} , e le eventuali componenti RC_{RET} , RC_{WACC} , RC_{CO116} , RC_{CQ} , RC_{COL} ;
- la rispondenza ai parametri e coefficienti regolatori previsti da MTR-3 determinati per il bacino tariffario di riferimento da parte dell'ETC, ai sensi della citata deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57/2025, ed in particolare dei parametri $1_{a,r}$, $2_{a,r}$, a_r , $\omega_{a,r}$, $X_{a,r}$, $b_{a,r}$, e la congruità nella valorizzazione degli indicatori R1, R2, H;
- l'adeguatezza nella valorizzazione del coefficiente $K_{reg,a}$, necessario alla definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, entro i limiti del quadrante regolatorio di riferimento individuato dall'ETC per il bacino tariffario, coerente con le previsioni di miglioramento o consolidamento dei servizi affidati;
- l'opportunità di valorizzare gli oneri previsionali eventualmente necessari al raggiungimento degli obiettivi della gestione;



- la necessità di esplicitare le detrazioni ai costi riconosciuti da metodo MTR-3 per effetto di eventuali previsioni contrattuali che determinano un corrispettivo ad essi inferiore;

dato atto che saranno possibili ulteriori successive verifiche a cura di ATERSIR:

- sul conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di aumento del limite alla crescita delle entrate tariffarie (nonché degli eventuali relativi oneri previsionali) al fine di valutare la necessità di congruagli secondo quanto disciplinato dal Titolo V del MTR-3 e quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57/2025;
- un controllo della coerenza tra i valori di PEF approvati ed il montante tariffario considerato nell'applicazione delle tariffe all'utenza da parte del gestore;

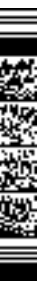
dato atto che resteranno agli atti della struttura tecnica di ATERSIR gli altri documenti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 del bacino territoriale dei Comuni ricadenti nella provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente Piacenza s.r.l., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R. 23/2011 e della Determinazione ARERA 1/2025 - DTAC, ed in particolare:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di PEF (allegato 1 della determinazione 1/2025 - DTAC);
- Relazione di accompagnamento (secondo lo schema dell'allegato 2 della determinazione 1/2025 - DTAC);
- Dichiarazioni di veridicità del Gestore e dei Comuni (secondo i formati degli allegati 3 e 4 della determinazione 2/2025 - DTAC);

considerato che i costi rappresentati nel PEF 2026-2029 allegato al presente atto comprendono:

- le quote di funzionamento di ATERSIR aggiornate;
- le quote di alimentazione del Fondo d'Ambito ex LR 16/2015 e ss.mm.ii.
- le quote di alimentazione del "fondo calamità" ex art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 21 dicembre 2012 cd. "Legge finanziaria regionale 2013" ed ex Delibera di Giunta Regionale n. 2128 del 15 dicembre 2025;
- le quote stabilite per la copertura dei costi di gestione post operativa delle discariche come riportati nella Determinazione dirigenziale n. 150 del 21 maggio 2026;

dato inoltre che:



- l'art. 7, comma 5, lett. c) , della l.r. n. 23/2011 *"il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:... c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario"*;
- in base alla legge regionale dunque il Consiglio Locale è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, ai fini della successiva decisione finale sulla relativa approvazione, riservata al Consiglio d'Ambito;
- resta in ogni caso imprescindibile l'esigenza di rispettare il termine del 31 luglio per giungere all'approvazione finale del PEF e pertanto l'eventuale espressione negativa del Consiglio Locale non può interrompere l'iter di approvazione del PEF, in quanto il mancato esercizio, da parte del Consiglio d'Ambito, della funzione assegnata dall'art. 7, comma 5, lett. c), della l.r. n. 23/2011, entro il termine previsto dalla vigente normativa nazionale, costituisce inadempimento suscettibile di far scattare l'applicazione del meccanismo di garanzia previsto dai punti 8.5 e 8.6 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 (in forza del quale, il gestore sarebbe legittimato a presentare la propria proposta direttamente all'Autorità, sostanzialmente scavalcando l'Agenzia rimasta inerte);
- i criteri di elaborazione delle voci in cui è articolato il PEF sono compiutamente delineati dalla Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 e risultano ulteriormente vincolati in base al rapporto contrattuale derivante dall'affidamento con gara del servizio, pertanto i rilievi fondanti l'espressione negativa del Consiglio Locale non possono tradursi in valutazioni di merito dei contenuti della proposta di PEF elaborata dalla struttura tecnico-operativa dell'Agenzia di concerto con il gestore del SGR, potendo, in ipotesi, assumere ad oggetto unicamente l'adeguatezza dell'attività istruttoria espletata dalla struttura dell'Agenzia, nell'ambito dell'iter di elaborazione della proposta di PEF;
- l'eventuale espressione negativa da parte del Consiglio Locale deve essere dunque supportata da una motivazione del tipo suddetto e può essere disattesa dal Consiglio d'Ambito in sede di decisione finale unicamente previa valutazione degli elementi di contrarietà adottati e indicazione degli argomenti di fatto o di diritto ritenuti prevalenti;

richiamato il parere legale ottenuto dallo Studio Legale del Proff. Avv. Franco Mastragostino acquisito al protocollo di ATERSIR n. 9055 del 16/07/2026;

considerato dunque che:

- la proposta di predisposizione tariffaria è stata oggetto di consultazione con il Consiglio Locale di Piacenza in data 14 luglio 2026 con esito negativo;
- nel seguito si dettagliano le motivazioni addotte dal Consiglio locale, di caratura più



politica che tecnica, come risultanti dalla verbalizzazione della seduta del 14/07/2026 avvenuta tramite registrazione e trascrizione, immediatamente seguite, per ciascuna tipologia, dalle controdeduzioni ritenute rilevanti:

1. Motivi Economico-Tariffari legati ad aumenti ingiustificati

- Contestazione della mancata corrispondenza tra il PEF presentato e la sua effettiva genesi contrattuale, con particolare riferimento all'impossibilità di individuare in modo chiaro il "conguaglio" all'interno del prospetto tariffario, nel quadro di un più generale malcontento per i criteri di ripartizione previsti dall'MTR-3 e, più in generale, insufficiente chiarezza sulle motivazioni tecnico-contrattuali che hanno determinato il conguaglio, il cui impatto incide in misura significativa sui costi previsti per il 2026;
- Assenza di una concreta politica di incentivazione a favore dei cittadini e dei Comuni più virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare per i Comuni che sono già passati o stanno passando alla raccolta e tariffazione puntuale (TCP), raggiungendo percentuali di differenziata anche molto elevate (fino all'87%) ciò non ha portato alle attese riduzioni o stabilità nelle bollette; in quanto vengono proposti aumenti (tra il 3,23% e il 4% per il 2026 e costanti nei successivi anni);
- Mancanza di corrispondenza dei costi nei PEF individuali con contestazione del percorso seguito, che non consente più ai sindaci di ricondurre con chiarezza, nella ripartizione dei costi di bacino, le quote effettivamente riferibili al proprio Comune, in particolare i Sindaci dei piccoli Comuni denunciano che i costi inseriti nei singoli PEF comunali non rispecchiano i servizi effettivamente resi sul proprio territorio, ma sono frutto di "spalmature" e calcoli basati su una logica di bacino che gonfia artificialmente alcune voci (come lo spazzamento e il lavaggio delle strade);

Controdeduzione: Le problematiche rilevate, come già ampiamente motivato in sede di seduta di Consiglio Locale, dipendono dalla difficoltà di incorporare la logica contrattuale in quella regolatoria, dalla metodologia ARERA vigente e, più in generale dal fatto che l'affidamento per bacino gestionale determina che il calcolo dei costi previsto dal contratto avvenga su base di bacino; anche l'attività di tipo regolatorio prevista dalla disciplina nazionale in capo agli ETC (validazione) viene dunque effettuata in un'ottica di bacino al fine di garantire maggior coerenza con le fonti contabili obbligatorie; la ripartizione tra bacini tariffari comunali proposta dal gestore usando driver economici diversi rispetto al passato, quali i ricavi del servizio, comporta poi una suddivisione maggiormente solidaristica dei costi, la cui imputazione alle componenti tariffarie è meno ancorata ai costi pregressi. Tale metodologia non risulta pertanto da una scelta discrezionale e arbitraria dell'Agenzia, bensì da una mera applicazione della disciplina regolatoria e dalla contemporanea salvaguardia dei costi garantiti dal contratto vigente. Non vi è, inoltre, nessuna evidenza che i driver precedentemente adottati rispecchiassero una distribuzione dei costi maggiormente aderente all'attuale erogazione di servizi sui territori.



2. Motivi Metodologici: mancanza di trasparenza e partecipazione

- Tempistiche eccessivamente ridotte ATERSIR e l'Ufficio di Presidenza avrebbero trasmesso i dati definitivi e le simulazioni solo nei primi giorni di luglio, lasciando ai Sindaci tempistiche troppo ristrette per analizzare le tabelle PDF;
- Insufficienza di coinvolgimento politico, con contestazione del mancato coinvolgimento dei sindaci se non nelle fasi finali del procedimento. Si tratta di una critica indirizzata in particolare all'Ufficio di Presidenza che non avrebbe gestito il percorso con le modalità attese dagli amministratori locali.
- Critica mossa al sistema che non conferisce alcun rilievo di fatto al voto locale per l'inutilità percepita dello strumento del Consiglio locale in quanto la legge prevede che il Consiglio esprima un parere ("sentito il Consiglio locale"), ma la decisione ultima spetta al Consiglio d'Ambito regionale, che può approvare il PEF d'ufficio anche contro il parere negativo del territorio;

Controdeduzione: è innegabile la complessità della documentazione posta all'analisi dei Comuni, trattandosi di atti di natura tecnica di difficile comprensione per chi svolge funzioni e ruoli non specificamente pertinenti alla materia della pianificazione economico-finanziaria del servizio rifiuti, tuttavia questo aspetto dipende dalla natura stessa di tale documentazione e non può essere attribuita all'operato della struttura tecnica dell'Agenzia: giova ricordare che ad ATERSIR è delegata espressamente, dalla LR 23/2011 questa funzione in ragione del superamento della logica del singolo bacino tariffario comunale a favore dello sviluppo di politiche tariffarie di bacino (V. anche recenti sentenze della Corte di Cassazione in merito). Rispetto alle tempistiche è opportuno evidenziare come la documentazione sia stata presentata dal Gestore entro il termine previsto dalla disciplina regolatoria, successivamente l'Agenzia ha convocato una seduta dell'UDP il 18/06/2026, andata deserta, e ha infine presentato i documenti in sede di UDP il 23/07/2026 e in sede di CL in data 02/07/2026. In questa occasione il Consiglio Locale ha chiesto un rinvio per consentire ai Comuni un maggior termine per l'approfondimento dei documenti scegliendo la data del 14/07/2026. Si ritiene dunque che la tempistica accordata sia stata coerente con la normativa e la disciplina regolatoria.

3. Motivi Operativi e Qualità del Servizio

- Rapporto costi/servizi sbilanciato: Diffusa insoddisfazione per il livello del servizio reso dal gestore, a fronte delle limitate leve di intervento a disposizione dei sindaci per incidere concretamente sul miglioramento della qualità del servizio. In particolare diversi Sindaci segnalano una netta riduzione o inefficienza dei servizi erogati a fronte dell'aumento dei costi proposti.

Controdeduzione: l'aumento dei costi disposto è dovuto in parte assolutamente maggioritaria ad un recupero di costi pregressi e non all'aumento del costo dei servizi attualmente svolti. Per quanto attiene all'insoddisfazione nei confronti del servizio svolto queste hanno una propria disciplina all'interno del contratto di servizio che prevede adeguate sanzioni rispetto ad eventuali inadempimenti ove segnalati secondo le procedure e modalità contrattualmente previste, ma non ha di per sé incidenza in merito alle decisioni oggetto della presente deliberazione;

valutato quindi:

- di prendere atto delle motivazioni a supporto dell'espressione negativa del Consiglio Locale di Piacenza in merito al PEF proposto ed espresse e condivise le puntuali controdeduzioni sopra esposte;
- che allo stato attuale non sia possibile un ulteriore prolungamento delle tempistiche per l'approvazione del PEF in analisi in quanto non sarebbe diversamente possibile il rispetto del termine del 31 luglio per giungere all'approvazione finale delle tariffe da parte dei Comuni;
- sia dunque necessario disattendere l'espressione negativa del Consiglio Locale e procedere comunque all'approvazione della predisposizione del Piano Economico - Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2026-2029 per il territorio della provincia di Piacenza;
- che resti comunque indispensabile rafforzare la condivisione di dati ed informazioni sul servizio, sui meccanismi di costo del contratto e sulla normativa regolatoria con un territorio che ha espresso, attraverso la rappresentanza del Consiglio Locale, profondo disagio rispetto alle direttive dell'Autorità Nazionale, poca conoscenza dello strumento contrattuale, diffidenza verso le logiche di gestione di bacino e una diffusa insoddisfazione circa il livello di servizio ricevuto dal gestore;

ritenuto che il PEF così predisposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che prevede, in sintesi per le annualità 2026-2029:

- 2026: aumento del 3,23% per tutti i comuni del bacino che adottano la TCP, aumento del 4% per i Comuni che adottano il tributo TARI;
- 2027: aumento del 2,28% per tutti i comuni del bacino che adottano la TCP, aumento del 4% per i Comuni che adottano il tributo TARI;
- 2028 e 2029: aumento del 6% per tutti i comuni

non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

dato atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con 7 voti favorevoli ed 1 astenuto (Matteo Bongiorno) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. che tutto quanto espresso in premessa e narrativa fa parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R 23/2011 la predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2026-2029 per il bacino gestito da IREN AMBIENTE PIACENZA S.r.l., composto da tutti i comuni della Provincia di Piacenza, determinata ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 definito dalla Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, rappresentata nelle tabelle allegate alla presente, redatte secondo gli schemi di cui allegato 1 della determinazione 1 DTAC/2025;
3. di dare atto che resteranno agli atti della struttura tecnica di ATERSIR gli altri documenti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza, gestito da IREN AMBIENTE PIACENZA S.r.l., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R 23/2011 e della Determinazione ARERA 1/2025 - DTAC, ed in particolare:
 - Tool di calcolo comprensivo dello schema di PEF (allegato 1 della determinazione 1/2025 - DTAC);
 - Relazione di accompagnamento (secondo lo schema dell'allegato 2 della determinazione 1/2025 - DTAC);
 - Dichiarazioni di veridicità del Gestore e dei Comuni (secondo i formati degli allegati 3 e 4 della determinazione 2/2025 - DTAC);
4. di trasmettere il presente atto ai competenti uffici dell'Agenzia per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di procedere all'invio ad ARERA, tramite il portale extranet da essa appositamente costituito, del presente atto e di tutti gli atti costituenti la proposta tariffaria, comprensivi della determinazione dei corrispettivi previsti all'utenza finale, secondo le modalità previste dall'Autorità

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.





Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-47-2026-All_1-PEF_2026-2029_PROVINCIA_PACENZA_.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

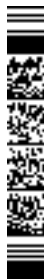
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 59 / 2026

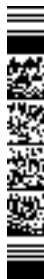
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 - 2029, - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA; GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 18/07/2026





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 20/07/2026